



HOTELA FONDO DI PREVIDENZA

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Valido dal 1° luglio 2009
Rivisto 1° gennaio 2012

A.	PRINCIPI	1
	Articolo 1 - Base legale e statutaria	1
	Articolo 2 - Regolamento di previdenza, piani di previdenza e piani di previdenza complementare	1
	Articolo 3 - Abbreviazioni	1
	Articolo 4 - Definizioni	2
B.	DISPOSIZIONI GENERALI	3
	Articolo 5 - Tipo di primato	3
	Articolo 6 - Pagamento e luogo d'esecuzione delle prestazioni	3
	Articolo 7 - Riduzione delle prestazioni in caso di sovrindennizzo	3
	Articolo 8 - Restituzione e riduzione delle prestazioni	3
	Articolo 9 - Regresso e surrogazione	3
	Articolo 10 - Prescrizione	3
	Articolo 11 - Divieto della cessione e della costituzione in pegno	4
	Articolo 12 - Obbligo d'informare degli assicurati e degli aventi diritto	4
	Articolo 13 - Obbligo d'informare del Fondo di previdenza	4
C.	DISPOSIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE	4
	Articolo 14 - Assicurati	4
	Articolo 15 - Inizio dell'assicurazione	5
	Articolo 16 - Fine dell'assicurazione	5
	Articolo 17 - Salario annuale	5
	Articolo 18 - Salario coordinato assicurato	5
	Articolo 19 - Contributi	5
D.	AVERE DI VECCHIAIA	6
	Articolo 20 - Composizione dell'aver di vecchiaia	6
	Articolo 21 - Riduzione dell'aver di vecchiaia in seguito al finanziamento della proprietà d'abitazione	6
	Articolo 22 - Divisione dell'aver di vecchiaia	6
E.	PRESTAZIONE DI LIBERO PASSAGGIO	6
	Articolo 23 - Diritto alla prestazione di libero passaggio	6
	Articolo 24 - Importo della prestazione di libero passaggio	6
	Articolo 25 - Scadenza	6
	Articolo 26 - Trasferimento della prestazione di libero passaggio	7
	Articolo 27 - Pagamento in contanti	7
F.	PRESTAZIONI DI VECCHIAIA	7
	Articolo 28 - Diritto alla prestazione di vecchiaia	7
	<i>Rendita di vecchiaia</i>	
	Articolo 29 - Importo della rendita di vecchiaia	7
	Articolo 30 - Inizio e fine del pagamento della rendita di vecchiaia	7
	<i>Rendita per figlio di pensionato</i>	
	Articolo 31 - Diritto ad una rendita per figlio di pensionato	7
	Articolo 32 - Importo della rendita per figlio di pensionato	8
	Articolo 33 - Inizio e fine del pagamento della rendita per figlio di pensionato	8
	<i>Prestazione in capitale</i>	
	Articolo 34 - Diritto ad una prestazione in capitale	8
	Articolo 35 - Prestazione in capitale obbligatoria	8
	Articolo 36 - Conseguenze della prestazione in capitale	8

G.	PRESTAZIONI PER SUPERSTITI	8
	Articolo 37 - Aventi diritto	8
Rendita per partner	Articolo 38 - Importo della rendita per partner	8
	Articolo 39 - Rendita per partner dopo il divorzio o la separazione giudiziaria dell'unione domestica registrata	9
	Articolo 40 - Inizio e fine del pagamento della rendita per partner	9
<i>Rendita d'orfano</i>	Articolo 41 - Importo della rendita d'orfano	9
	Articolo 42 - Inizio e fine del pagamento della rendita d'orfano	9
Indennità in capitale	Articolo 43 - Diritto e importo dell'indennità in capitale	9
	Articolo 44 - Prestazione in capitale obbligatoria	9
	Articolo 44 ^{bis} - Indennità in capitale alle persone a carico	10
H.	PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ	10
	Articolo 45 - Invalidità e grado d'invalidità	10
	Articolo 46 - Diritto alle prestazioni	10
	Articolo 47 - Disposizioni legali e regolamentari	10
Rendita d'invalidità	Articolo 48 - Diritto ad una rendita d'invalidità	10
	Articolo 49 - Diritto ad una rendita per figlio d'invalido	11
	Articolo 50 - Importo della rendita d'invalidità e della rendita per figlio d'invalido	11
	Articolo 51 - Inizio e fine del pagamento della rendita d'invalidità e della rendita per figlio d'invalido	11
	Articolo 52 - Sostituzione delle prestazioni d'invalidità con le prestazioni di vecchiaia	11
<i>Prestazione in capitale</i>	Articolo 53 - Prestazione in capitale da parte del Fondo di previdenza	11
I.	DISPOSIZIONI VARIE	11
	Articolo 54 - Avere di risparmio al 31 dicembre 1984	11
	Articolo 55 - Copertura insufficiente del Fondo di previdenza	11
	Articolo 56 - Versione linguistica determinante	12
	Articolo 57 - Foro giuridico	12
	Articolo 58 - Modifica del regolamento di previdenza	12
	Articolo 59 - Entrata in vigore	12

A. PRINCIPI

Articolo 1 - Base legale e statutaria

¹Il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento di previdenza basato sull'art. 6 cpv. 3 dello statuto del 1° luglio 2009 di HOTELA Fondo di previdenza.

²Il presente regolamento di previdenza è basato sulla LPP, l'OPP2 e la LFLP.

Articolo 2 - Regolamento di previdenza, piani di previdenza e piani di previdenza complementare

¹Il regolamento di previdenza si rivolge agli assicurati e ai pensionati definiti all'articolo 4 di detto regolamento e contiene le disposizioni generali applicabili. Le particolarità della copertura assicurativa sono regolate nei piani di previdenza e di previdenza complementare. Essi fanno parte integrante del regolamento di previdenza. Le disposizioni dei piani di previdenza e dei piani di previdenza complementare completano quelle del regolamento di previdenza e prevalgono nel caso di contraddizione.

²Le disposizioni delle leggi e delle ordinanze non sono riprodotte integralmente nel presente regolamento. Le disposizioni legali imperative prevalgono su quelle del regolamento di previdenza e dei piani di previdenza e dei piani di previdenza complementare.

Articolo 3 - Abbreviazioni

CC	Codice civile svizzero
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali
CO	Legge federale di completamento del codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
AVS / LAVS	Assicurazione di vecchiaia e superstiti / Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
AI / LAI	Assicurazione invalidità / Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
CCNL	Contratto collettivo nazionale di lavoro
UE	Unione europea
AELS	Associazione europea di libero scambio

Articolo 4 - Definizioni

Salari e rendite	I salari e le rendite, e gli importi corrispondenti si riferiscono ad un periodo di 12 mesi.
Contributi e prestazioni	I contributi e le prestazioni s'intendono in franchi svizzeri e il Fondo di previdenza versa le prestazioni esclusivamente in franchi svizzeri.
Assicurati	Sono assicurati: <ol style="list-style-type: none"> 1. i dipendenti dei datori di lavoro affiliati 2. gli indipendenti affiliati, come assicurati a titolo facoltativo.
Pensionati	I pensionati sono i beneficiari di rendite di vecchiaia, per i superstiti o d'invalidità.
Assicurato parzialmente invalido	L'assicurato parzialmente invalido è considerato come attivo per la sua parte di capacità residua di lavoro.
Partner	Il partner dell'assicurato o del pensionato è: <ol style="list-style-type: none"> 1. Il coniuge sposato 2. Il partner registrato ai sensi della LUD 3. Il convivente (indipendentemente dal sesso) di un assicurato o di un pensionato, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: <ol style="list-style-type: none"> a) il convivente e l'assicurato o il pensionato non sono né sposati né legati da una unione domestica registrata ai sensi della LUD (tra di loro o con una terza persona); b) non sono legati da alcun legame di parentela; c) al momento del decesso dell'assicurato o del pensionato, formano una comunità di vita ininterrotta da almeno cinque anni. Una comunità di vita è sufficiente, indipendentemente dalla sua durata, se il convivente provvede al mantenimento di uno o più figli comuni, di età massima di 18 anni o fino a 25 anni al massimo se sono in formazione. d) L'assicurato o il pensionato ha presentato in vita al Fondo di previdenza una dichiarazione redatta in forma autentica e resa davanti a due testimoni, in cui attesta di formare con il convivente una comunità di vita.
Figli dell'assicurato o del pensionato	Sono considerati figli dell'assicurato o del pensionato, i figli adottati e quelli affidati, verso cui l'assicurato o il pensionato aveva un obbligo di mantenimento prima del verificarsi del caso d'assicurazione. I diritti nei confronti del Fondo di previdenza cessano alla fine del mese durante il quale il figlio compie 18 anni. Se il figlio continua la formazione, il diritto è prolungato fino alla fine della formazione, ma al più tardi fino alla fine del mese durante il quale il figlio raggiunge l'età di 25 anni. Per il figlio invalido si applica l'art. 22 cpv. 3 lett. b LPP.
Aventi diritto	Termine generico che indica tutte le persone che possono far valere dei diritti nei confronti del Fondo di previdenza. Si tratta in particolare dei beneficiari di rendite.

B. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Tipo di primato

Per la previdenza di vecchiaia, il Fondo di previdenza applica esclusivamente il sistema del primato dei contributi. In alcuni piani di previdenza e piani di previdenza complementare, si applica il sistema del primato delle prestazioni alla previdenza per i superstiti e l'invalidità.

Articolo 6 - Pagamento e luogo d'esecuzione delle prestazioni

¹Le rendite sono pagate dal Fondo di previdenza nella prima metà del mese, in ragione di 1/12 dell'importo annuale.

²I versamenti in capitale sono pagati dopo la consegna e l'analisi dei documenti sui cui si basa il diritto.

³Le prestazioni sono pagate dal Fondo di previdenza agli aventi diritto, con domicilio in Svizzera, sul loro conto bancario o postale svizzero.

⁴Previa richiesta scritta, le prestazioni degli aventi diritto con domicilio fuori dalla Svizzera sono versate sul conto bancario o postale del loro paese. Le spese del versamento sono a carico dell'avente diritto.

Articolo 7 - Riduzione delle prestazioni in caso di sovrindennizzo

¹Qualora le prestazioni del Fondo di previdenza concordano con le prestazioni d'altre assicurazioni sociali dello stesso tipo, si applicano gli articoli 34a LPP, 24 e 25 OPP2.

²Per il calcolo del sovrindennizzo, i versamenti in capitale d'altri istituti sono trasformati in rendite, secondo le basi tecniche del Fondo di previdenza.

³La riduzione delle prestazioni è analizzata e adeguata, se le circostanze cambiano in modo rilevante.

Articolo 8 - Restituzione e riduzione delle prestazioni

¹Il Fondo di previdenza deve esigere la restituzione delle prestazioni versate indebitamente.

²Qualora siano soddisfatte le condizioni dell'art. 35 LPP, il Fondo di previdenza riduce le sue prestazioni.

Articolo 9 - Regresso e surrogazione

¹Gli aventi diritto sono tenuti a cedere al Fondo di previdenza i loro diritti nei confronti di terzi, nel caso in cui il Fondo debba versare le prestazioni per i superstiti o d'invalidità per un decesso o un'inabilità causato da terzi.

²Il diritto del Fondo di previdenza alla surrogazione è limitato all'importo che esso è tenuto a versare secondo le disposizioni del piano di previdenza e di previdenza complementare.

³Se gli aventi diritto rifiutano surrogazione, il Fondo di previdenza riduce le sue prestazioni di conseguenza o le rifiuta.

Articolo 10 - Prescrizione

La prescrizione delle prestazioni è regolata all'art. 41 LPP.

Articolo 11 - Divieto della cessione e della costituzione in pegno

Il diritto ad una prestazione non può essere né costituito in pegno né ceduto prima della scadenza. Fanno eccezione le disposizioni sulla costituzione in pegno delle prestazioni per il finanziamento della proprietà d'abitazione, secondo gli articoli 331d CO e 30b LPP.

Articolo 12 - Obbligo d'informare degli assicurati e degli aventi diritto

Gli assicurati e gli aventi diritto sono tenuti a fornire al Fondo di previdenza tutte le informazioni in modo veritiero, e a presentare tutti i documenti necessari per l'applicazione del regolamento di previdenza. Gli assicurati e gli aventi diritto assumono le conseguenze della loro negligenza, della loro imprecisione o del loro ritardo.

Articolo 13 - Obbligo d'informare del Fondo di previdenza

¹Il Fondo di previdenza invia ogni anno ai datori di lavoro affiliati un certificato di assicurazione per ogni lavoratore assicurato. Gli assicurati a titolo facoltativo ricevono il certificato d'assicurazione direttamente. In caso di divergenze tra il certificato di assicurazione e il regolamento di previdenza, il piano di previdenza o il piano di previdenza complementare, il Fondo di previdenza deve fornire la spiegazione.

²La nascita di un diritto è comunicata per iscritto all'assicurato o all'avente diritto.

³Lo statuto, i regolamenti, i piani di previdenza e i piani di previdenza complementare sono pubblicati su Internet (www.hotela.ch) nella loro versione attuale. Questi documenti, così come il rapporto d'attività, possono essere richiesti dagli assicurati e dai beneficiari di rendite.

C. DISPOSIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE

Articolo 14 - Assicurati

¹La definizione degli assicurati è contenuta nei piani di previdenza e nei piani di previdenza complementare.

²Non sono assicurati:

- a) le persone che beneficiano di un contratto di lavoro di durata determinata per un massimo di 3 mesi; ad eccezione dell'art. 1k OPP2;
- b) le persone già assicurate per un'attività principale presso un altro Fondo di previdenza;
- c) le persone invalide almeno al 70%;
- d) le persone il cui datore di lavoro non è soggetto all'AVS;
- e) le persone che esercitano un'attività professionale temporanea in Svizzera, che dispongono all'estero di un'assicurazione sufficiente e che presentano domanda di liberazione dall'assicurazione obbligatoria al Fondo di previdenza; ad eccezione delle disposizioni di coordinamento del regolamento (CEE) n° 1408/71.

Articolo 15 - Inizio dell'assicurazione

¹Per i dipendenti, l'assicurazione inizia il giorno in cui iniziano o avrebbero dovuto iniziare il lavoro, al più tardi nel momento in cui si avviano per andare a lavorare.

²Per le persone assicurate a titolo facoltativo, la data d'inizio dell'assicurazione è determinata dal contratto d'affiliazione.

Articolo 16 - Fine dell'assicurazione

¹Per i dipendenti, l'assicurazione termina alla fine dei rapporti di lavoro, sempre che l'assicurato non si trovi nell'incapacità lavorativa in quel momento. In questo caso, l'assicurazione termina con la fine dell'incapacità.

²Per le persone assicurate a titolo facoltativo, l'assicurazione termina in base alle disposizioni del regolamento sull'affiliazione al Fondo di previdenza.

³Se l'assicurato non è affiliato presso un nuovo istituto di previdenza, resta assicurato per un mese dopo la fine dell'assicurazione, per i rischi di decesso e d'invalidità.

⁴L'assicurato può richiedere di conservare la sua previdenza oltre l'età ordinaria del pensionamento ai sensi dell'articolo 28 cpv. 1, ma al più tardi fino all'età di 70 anni.

Articolo 17 - Salario annuale

¹Il salario annuale corrisponde in generale al salario AVS lordo.

²Il piano di previdenza e il piano di previdenza complementare possono stabilire un altro salario annuale nell'ambito delle disposizioni dell'art. 3 OPP2.

³Non è possibile assicurare il salario che un assicurato percepisce da un altro datore di lavoro.

Articolo 18 - Salario coordinato assicurato

¹È assicurata una parte del salario annuale, prendendo in considerazione le prestazioni dell'AVS. L'importo di questo salario coordinato assicurato è definito nel piano di previdenza e nel piano di previdenza complementare.

²Il salario coordinato assicurato cambia con ogni modifica del salario annuale.

³L'assicurato che riduce il proprio tasso di attività dopo aver compiuto i 58 anni e il cui salario diminuisce del 50% al massimo, può richiedere la conservazione dell'ultimo salario coordinato assicurato fino all'età ordinaria del pensionamento ai sensi dell'articolo 28 cpv. 1. Le modalità sono oggetto di un accordo tripartito tra il datore di lavoro, il lavoratore e il Fondo di previdenza. Questo accordo regola in particolare l'entità della previdenza, la ripartizione e il pagamento dei contributi.

Articolo 19 - Contributi

¹L'importo del contributo è definito nel piano di previdenza e nel piano di previdenza complementare.

²Il datore di lavoro sostiene almeno la metà dei contributi. Egli deduce al massimo la metà della contribuzione dal reddito della persona assicurata.

³La persona assicurata a titolo facoltativo sostiene l'intera contribuzione.

D. AVERE DI VECCHIAIA

Articolo 20 - Composizione dell'avere di vecchiaia

L'avere di vecchiaia si compone come segue:

- a) gli accrediti di vecchiaia secondo i piani di previdenza ed i piani di previdenza complementare; gli accrediti dell'anno maturano interessi dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- b) la prestazione di libero passaggio apportata; essa matura interessi dal giorno del versamento;
- c) gli apporti volontari, effettuati dall'assicurato nel Fondo di previdenza per completare la sua prestazione di libero passaggio; essi maturano interessi dal giorno del versamento;
- d) i riscatti volontari, effettuati dall'assicurato per migliorare le prestazioni (art. 79b LPP); essi maturano interessi dal giorno del versamento;
- e) gli apporti volontari del datore di lavoro; essi maturano interessi dal giorno del versamento.

Articolo 21 - Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito al finanziamento della proprietà d'abitazione

Qualora l'assicurato, in applicazione degli art. 331d o 331e CO, 30a e seguenti LPP e nell'ambito del regolamento emanato dal Fondo di previdenza sulla promozione della proprietà d'abitazione, utilizzi il suo avere di vecchiaia mediante la previdenza professionale, ne risulta una riduzione corrispondente.

Articolo 22 - Divisione dell'avere di vecchiaia

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'avere di vecchiaia costituito durante il matrimonio o l'unione domestica registrata, è condiviso secondo le disposizioni dell'art. 122 CC.

E. PRESTAZIONE DI LIBERO PASSAGGIO

Articolo 23 - Diritto alla prestazione di libero passaggio

Se l'assicurato lascia il Fondo di previdenza prima che si verifichi un caso di previdenza, ha diritto a una prestazione di libero passaggio secondo le disposizioni della LFLP.

Articolo 24 - Importo della prestazione di libero passaggio

La prestazione di libero passaggio è calcolata secondo il primato dei contributi (art. 15 LFLP). Essa corrisponde all'avere di vecchiaia, tuttavia almeno all'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP.

Articolo 25 - Scadenza

La prestazione di libero passaggio è esigibile al momento dell'uscita dal Fondo di previdenza.

Articolo 26 - Trasferimento della prestazione di libero passaggio

¹La prestazione di libero passaggio è trasferita al nuovo istituto di previdenza conformemente all'art. 3 LFLP.

²Se l'assicurato non è affiliato ad un nuovo istituto di previdenza, deve comunicare al Fondo di previdenza la forma con cui intende mantenere la sua previdenza, conformemente all'art. 4 LFLP.

³In mancanza di notifica, il Fondo di previdenza versa la prestazione di libero passaggio all'istituto collettore (art. 60 LPP), non prima di 6 mesi ma al massimo dopo 2 anni, conformemente all'art. 4 LFLP.

Articolo 27 - Pagamento in contanti

L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione d'uscita secondo l'art. 5 LFLP quando:

- a) lascia definitivamente la Svizzera, salvo le disposizioni dell'art. 25f LFLP;
- b) si mette in proprio e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
- c) l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuale dei contributi dell'assicurato.

F. PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

Articolo 28 - Diritto alla prestazione di vecchiaia

¹L'assicurato che raggiunge l'età del pensionamento definito all'art. 13 cpv. 1 LPP ha diritto alle prestazioni di vecchiaia. Questa è l'età ordinaria del pensionamento.

²L'assicurato può anticipare fino a 5 anni la data di pensionamento rispetto all'età ordinaria e può posticiparla liberamente oltre l'età ordinaria, a condizione di cessare la sua attività lucrativa.

RENDITA DI VECCHIAIA

Articolo 29 - Importo della rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia è calcolata sulla base dell'aver di vecchiaia, che è convertito secondo il tasso di conversione definito nel piano di previdenza o nel piano di previdenza complementare.

Articolo 30 - Inizio e fine del pagamento della rendita di vecchiaia

Il pagamento della rendita di vecchiaia inizia all'inizio del mese successivo al pensionamento e termina alla fine del mese in cui è deceduto il pensionato.

RENDITA PER FIGLIO DI PENSIONATO

Articolo 31 - Diritto ad una rendita per figlio di pensionato

Il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto ad una rendita per figlio di pensionato per ognuno dei suoi figli, conformemente all'articolo 4 del regolamento di previdenza.

Articolo 32 - Importo della rendita per figlio di pensionato

L'importo della rendita per figlio di pensionato è definito nel piano di previdenza.

Articolo 33 - Inizio e fine del pagamento della rendita per figlio di pensionato

Il pagamento della rendita per figlio di pensionato inizia con il pagamento della rendita di vecchiaia. Esso termina con l'estinguersi del diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 4 del regolamento di previdenza, tuttavia al più tardi con la fine del pagamento della rendita di vecchiaia.

PRESTAZIONE IN CAPITALE

Articolo 34 - Diritto ad una prestazione in capitale

¹L'assicurato può richiedere il versamento del suo avere di vecchiaia sotto forma di capitale. Decide l'importo da ricevere in contanti. Se l'eventuale rendita derivante dalla parte residua dell'avere di vecchiaia è inferiore al 10% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, il Fondo di previdenza versa in capitale l'intero avere di vecchiaia.

²L'assicurato deve richiedere il versamento in capitale per iscritto almeno 6 mesi prima della data del pensionamento.

³Si applicano le disposizioni dell'art. 37 LPP.

Articolo 35 - Prestazione in capitale obbligatoria

Il Fondo di previdenza concede un capitale unico anziché la rendita di vecchiaia se essa è inferiore al 10% della rendita annuale minima dell'AVS.

Articolo 36 - Conseguenze delle prestazioni in capitale

¹Il versamento totale in capitale pone fine a tutte le pretese nei confronti del Fondo di previdenza.

²Un versamento parziale in capitale riduce automaticamente e proporzionalmente la rendita di vecchiaia e le rendite per figlio di pensionato.

G. PRESTAZIONI PER SUPERSTITI

Articolo 37 - Aveni diritto

Al decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità, le persone seguenti hanno diritto alle prestazioni per i superstiti:

- a) il partner superstite (rendita per partner);
- b) i figli dell'assicurato o del pensionato deceduto che avrebbero diritto a una rendita per figlio di pensionato, conformemente all'articolo 4 del regolamento di previdenza;
- c) il coniuge divorziato o l'ex convivente di unione domestica registrata, a condizione che siano soddisfatte le clausole dell'art. 20 OPP2;

RENDITA PER PARTNER

Articolo 38 - Importo della rendita per partner

L'importo della rendita per partner è definito nel piano di previdenza.

Articolo 39 - Rendita per partner dopo il divorzio o la separazione giudiziaria dell'unione domestica registrata

¹La rendita corrisponde alla rendita minima per superstite conformemente all'art. 21 LPP.

²Secondo i casi, la rendita è ridotta conformemente all'art. 20 cpv. 2 OPP2.

Articolo 40 - Inizio e fine del pagamento della rendita per partner

¹Il diritto al pagamento della rendita per partner inizia il primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato o del pensionato, ma in ogni caso dopo che termini il pagamento del salario.

²Il diritto al pagamento della rendita per partner termina alla fine del mese durante il quale il partner superstite è deceduto, si è risposato o ha concluso una nuova unione domestica registrata.

RENDITA D'ORFANO

Articolo 41 - Importo della rendita d'orfano

L'importo della rendita d'orfano è definito nel piano di previdenza.

Articolo 42 - Inizio e fine del pagamento della rendita d'orfano

Il diritto al pagamento della rendita d'orfano inizia il primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato o del pensionato, ma in ogni caso dopo che termini il pagamento del salario. Esso si estingue conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di previdenza.

INDENNITÀ IN CAPITALE

Articolo 43 - Diritto e importo dell'indennità in capitale

¹Il partner superstite che non soddisfa le condizioni dell'art. 19 cpv. 1 LPP ha diritto a un'indennità unica in capitale corrispondente a tre rendite per partner, conformemente al piano di previdenza.

²Il partner superstite può richiedere di sostituire la rendita con il versamento di un'indennità unica in capitale, di importo pari al 60% del valore attuale della rendita per partner definita dal piano di previdenza.

³Nel caso in cui l'assicurato abbia effettuato dei apporti volontari (articolo 20, let. c) o dei riscatti volontari (articolo 20 let. d), il partner ha anche diritto, oltre alla rendita per il partner, al versamento in capitale dell'importo dei apporti e dei riscatti effettuati, senza gli interessi.

⁴L'articolo 36 si applica per analogia.

Articolo 44 - Prestazione in capitale obbligatoria

¹Il Fondo di previdenza concede un capitale unico anziché la rendita per partner, se essa è inferiore al 6% della rendita annuale minima dell'AVS.

²Il Fondo di previdenza concede un capitale unico, anziché la rendita per orfano, se essa è inferiore al 2% della rendita annuale minima dell'AVS.

Articolo 44^{bis} – Indennità in capitale alle persone a carico

¹Se, al decesso dell'assicurato, non esiste alcun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 37, il Fondo di previdenza versa un'indennità in capitale alle persone che al momento del suo decesso, erano a carico dell'assicurato, in modo sostanziale.

²In vita, l'assicurato comunica per iscritto al Fondo di previdenza il nome dei beneficiari, precisando l'importo del sostegno che assegna e la parte delle indennità spettante ad ognuno di essi. Il diritto alle indennità è subordinato a questa comunicazione.

³L'importo delle indennità è pari alla metà dell'aver di vecchiaia dell'assicurato, senza i apporti volontari del datore di lavoro (articolo 20, let. e), e senza gli interessi.

H. PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ

Articolo 45 - Invalidità e grado d'invalidità

¹Il Fondo di previdenza riconosce in generale le decisioni degli organi dell'AI. Tuttavia si riserva il diritto di opporsi ad una decisione dell'AI. Secondo i casi, il Fondo di previdenza presenterà un ricorso contro la decisione su opposizione dell'AI presso il tribunale competente.

²Qualora gli organi dell'AI modificassero il tasso d'invalidità, il Fondo di previdenza adeguerà conseguentemente il diritto alle prestazioni.

Articolo 46 - Diritto alle prestazioni

¹Hanno diritto alle prestazioni d'invalidità:

- a) le persone invalide almeno al 40%, assicurate presso il Fondo di previdenza al momento in cui è sorta l'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità;
- b) le persone che, in seguito a un'infermità congenita o che sono divenute invalide prima della maggiore età, presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate presso il Fondo di previdenza, allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40%.

²Il diritto alle prestazioni d'invalidità inizia retroattivamente al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa.

Articolo 47 - Disposizioni legali e regolamentari applicabili

Sono applicabili le disposizioni in vigore al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità.

RENDITA D'INVALIDITÀ

Articolo 48 - Diritto ad una rendita d'invalidità

L'assicurato ha diritto:

- a) ad una rendita completa, se è invalido almeno al 70%;
- b) a tre quarti di rendita, se è invalido almeno al 60%;
- c) a metà rendita, se è invalido almeno al 50%;
- d) ad un quarto di rendita, se è invalido almeno al 40%;

Articolo 49 - Diritto ad una rendita per figlio d'invalido

Il beneficiario di una rendita d'invalidità ha diritto ad una rendita per figlio d'invalido per ognuno dei suoi figli, conformemente all'articolo 4 del regolamento di previdenza.

Articolo 50 - Importo della rendita d'invalidità e della rendita per figlio d'invalido

L'importo delle rendite è definito nel piano di previdenza.

Articolo 51 - Inizio e fine del pagamento della rendita d'invalidità e della rendita per figlio d'invalido

¹Il pagamento delle rendite inizia il giorno in cui termina il diritto al salario o all'indennità giornaliera.

²Il pagamento delle rendite termina alla fine del mese durante il quale il grado d'invalidità scende sotto il 40% o durante il quale l'assicurato decede.

³La rendita per figlio d'invalido termina in tutti i casi al termine del diritto secondo l'articolo 4 del regolamento di previdenza.

Articolo 52 - Sostituzione delle prestazioni d'invalidità con le prestazioni di vecchiaia

¹Quando l'assicurato che percepisce una rendita d'invalidità, raggiunge l'età ordinaria del pensionamento secondo l'articolo 28 cpv. 1 del regolamento di previdenza, la rendita d'invalidità e la rendita per il figlio d'invalido sono sostituite da una rendita di vecchiaia e da una rendita per figlio di pensionato.

²L'importo delle rendite corrisponde almeno a quello delle rendite minime d'invalidità e per figlio d'invalido, calcolate secondo l'art. 24 LPP.

PRESTAZIONE IN CAPITALE

Articolo 53 - Prestazione in capitale da parte del Fondo di previdenza

Se la rendita d'invalidità è inferiore al 10% della rendita annuale minima dell'AVS, il Fondo di previdenza versa un capitale unico anziché la rendita d'invalidità.

I. DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 54 - Avere di risparmio al 31 dicembre 1984

Gli averi di risparmio al 31 dicembre 1984 provenienti dal Fondo di previdenza maturano interessi. Essi servono ad aumentare le prestazioni in caso di libero passaggio e, conformemente al regolamento e ai piani di previdenza, nel caso d'uscita, di pensionamento o decesso dell'assicurato.

Articolo 55 - Copertura insufficiente del Fondo di previdenza

¹Nel caso di copertura insufficiente, il Fondo di previdenza deve garantire gli obblighi d'informazione conformemente agli articoli 65c cpv. 2 LPP e 44 cpv. 2 OPP2.

²Il Fondo di previdenza assume le misure di risanamento necessarie secondo l'art. 65d LPP e le altre ordinanze applicabili.

³In particolare, se con altre misure non si raggiunge l'obiettivo, il Fondo di previdenza può prelevare contributi presso i datori di lavoro e i dipendenti, per la durata della copertura insufficiente, secondo l'art. 65d cpv. 3 lett. a LPP, destinati a sanarla. Inoltre, qualora siano soddisfatte le condizioni dell'art. 65d cpv. 3 lett. b LPP, il Fondo di previdenza può prelevare i contributi di risanamento presso i pensionati.

⁴Qualora le misure previste al capoverso 3 non raggiungono il loro scopo, il Fondo di previdenza può ridurre il tasso d'interesse minimo conformemente alle disposizioni dell'art. 65d cpv. 4 LPP.

⁵Nel caso di copertura insufficiente, il Fondo di previdenza può ridurre o rifiutare, conformemente all'art. 30f LPP, la costituzione in pegno, il versamento anticipato e il rimborso delle prestazioni secondo dalle disposizioni legali e regolamentari sull'acquisizione della proprietà d'abitazione.

⁶Nel caso di copertura insufficiente, i datori di lavoro affiliati possono versare dei contributi ai sensi dell'articolo 65e LPP.

Articolo 56 - Versione linguistica determinante

La versione determinante del regolamento di previdenza, dei piani di previdenza e dei piani di previdenza complementare, è quella tedesca. La versione francese e italiana sono traduzioni.

Articolo 57 - Foro giuridico

In materia di foro giuridico si applicano le disposizioni dell'art. 73 cpv. 3 LPP.

Articolo 58 - Modifica del regolamento di previdenza

Il regolamento di previdenza può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento. Le modifiche entrano in vigore all'inizio dell'anno. I piani di previdenza e i piani di previdenza complementare sono adeguati ogni anno alle disposizioni in vigore. Nel caso di una modifica del regolamento di previdenza, dei piani di previdenza e dei piani di previdenza complementare restano garantite le rendite in corso.

Articolo 59 - Entrata in vigore

¹Il presente regolamento di previdenza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

²Esso sostituisce il regolamento del 1° luglio 2009.